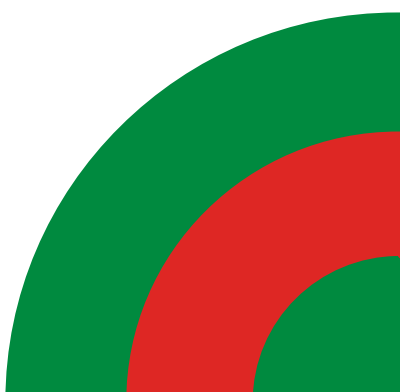




diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Chiesa universale e Chiese sui iuris tra dimensione rituale e unità di fede.

Celibato e prassi del sacerdozio uxorato

CARMELA VENTRELLA MANCINI

1. *L'unità di fede nella conservazione dei riti: il periculum animae tra induzione ed imposizione*

In una prospettiva volta a consolidare l'unità della Chiesa attraverso la conservazione delle pluralità rituali, la sollecitudine per la situazione dei cattolici di rito orientale nel mondo ha rappresentato un punto fermo dell'attività del magistero ecclesiastico. Paradigmatica, a tal proposito, risulta essere l'enciclica di Benedetto XIV *Allatae sunt* del 1755 che, in una lettura moderna del progetto di conversione dei popoli, evidenzia la necessità di rispettare le tradizioni delle singole Chiese *sui iuris* quale parte del patrimonio universale¹. Per il valore prodromico di alcune soluzioni, prospettate e recepite nell'evoluzione dei tempi, alcuni passaggi del documento presentano ancora oggi aspetti rilevanti sul piano normativo e pastorale.

Nella codificazione di regole volte a disciplinare situazioni conflittuali derivanti dalla convivenza di culture diverse e nell'obiettivo di recuperare alla fede cattolica quanti erano stati deviati dallo scisma, significative risultano essere le risposte agli interrogativi, posti alla Chiesa di Roma dai sacerdoti in terra di missione; i nodi più urgenti da risolvere riguardavano l'alternativa se consentire ai cattolici orientali, privi di una loro chiesa specifica, di celebrare i loro riti particolari nelle Chiese latine o se, invece, più drasticamente «togliere la varietà nella stessa Chiesa» (...*ad tollendam varietatem in ipsa Ecclesia*); ne sarebbe derivato, nello specifico, che Armeni e Siriani avrebbero dovuto rinunciare alla propria identità spirituale, lasciando il vecchio per abbracciare il nuovo calendario nelle questioni riguardanti i tempi liturgici, in particolare con riferimento alla solennità pasquale, alla comunione annuale e alla quaresima nonché ai giorni festivi, mobili e immobili².

¹ Cfr. LORENZO LORUSSO, *Il rispetto dei riti orientali nell'evangelizzazione delle genti: attualità dell'Enciclica Allatae sunt di Benedetto XIV*, in *Ius Missionale*, 1, 2007, p. 73 ss.

² BENEDETTO XIV, *Bullarium*, IV, Romae, 1758, § 1, p. 175.

Inoltre, altri dubbi erano sorti intorno alla possibilità dei pastori latini di dispensare gli orientali dall'osservanza delle proprie prescrizioni alimentari nei periodi di digiuno: lo scopo era quello di evitare lo *scandalo*, data la difformità delle norme in materia di astinenza³.

La questione venne rimessa alla Congregazione generale dell'Inquisizione che, all'unanimità e in modo efficace, affermò che «nulla doveva essere innovato» (*nihil esse innovandum*)⁴; la conseguenza fu, dunque, che i missionari non avevano alcun potere derogatorio quanto ai riti orientali e che i greci potevano radunarsi nelle chiese latine per svolgere in esse le sacre funzioni con il proprio rito. Tale soluzione era nel senso del rispetto dei «precetti equitativi del diritto» (*praecepta aequitativi juris*), che esigeva il «dovere di ospitalità» (*urbanitatis officia*) verso chi non disponeva dei luoghi adatti alle celebrazioni⁵.

Per convertire gli erranti «all'unità e alla Santa Cattolica religione» (...*ad unitatem, Sanctamque Catholicam religionem*)⁶ non era sufficiente eliminare o indebolire il rito orientale; infatti, si era dedicata ogni cura all'eliminazione delle deviazioni dalla retta dottrina, senza provocare alcun danno al venerabile Rito orientale⁷. L'unico compito del missionario era, in effetti, quello di richiamare il cattolico orientale alla fede cattolica e non indurlo al rito latino⁸.

Nella rinnovata consapevolezza emergeva, quindi, il principio secondo il quale la salvaguardia della Chiesa nella sua totalità passava attraverso la perpetuità della specialità dei riti e dell'individualità spirituale dei cattolici d'Oriente, anche sotto il profilo dell'assistenza di sacerdoti del medesimo rito. L'esigenza di conservazione del proprio credo fu, infatti, all'origine di alcuni interventi del pontefice sull'autorità civile per assicurare la presenza di due vescovi, uno latino e l'altro greco, nei luoghi a forte mescolanza di cattolici occidentali e orientali⁹.

La Chiesa latina è stata perseverante nella considerazione del patrimonio spirituale e culturale delle legittime diversità, con il limite rappresentato da

³ *Ivi*, § 2, p. 175 s. In argomento, cfr. CARMELA VENTRELLA MANCINI, *Tempo divino e identità religiosa. Culto rappresentanza simboli dalle origini all'VIII secolo*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 3 ss.

⁴ BENEDETTO XIV, *Bullarium*, cit., § 3, p. 176.

⁵ *Ivi*, § 41, p. 191.

⁶ *Ivi*, § 4, p. 176.

⁷ *Ivi*, § 6, p. 177: «...uno verbo omnem curam collatam fuisse, ut errores Catholicae Fidei adversi evellerentur; vero nunquam id actum esse, ut venerabili Orientali ritui detrimentum ullum inferretur».

⁸ *Ivi*, § 19, p. 181: «...munus namque hoc unum Missionario demandatur, revocandi Orientalem ad Catholicam Fidem, non vero ipsum ad Latinum Ritum inducendi».

⁹ È quanto fece Onorio III con riferimento al re di Cipro; *ivi*, § 8, p. 177.

ciò che poteva costituire, nei casi di convivenza, «un pericolo per le anime e l'onestà della Chiesa» (*periculum animarum, vel honestati Ecclesiasticae*)¹⁰. Tra questi, secondo un atteggiamento che sarà costante nel corso degli eventi, emergeva il caso della tradizione del clero uxorato che, nelle peculiari contingenze storiche e sociali, veniva interpretata quale pericolosa occasione di corruzione; in particolare, si temeva che i latini, «attratti forse da quella libertà che era stata riservata ai greci di trattenere, dopo l'ordine sacro, le mogli che avevano sposato prima di ricevere l'ordine»¹¹, potessero passare «sconsideratamente» (*impudenter*) ai riti «forestieri» (*alienigenae*)¹².

Il connaturato valore di estraneità insito nel termine utilizzato fa riemergere antichi dissidi tra chiese territorialmente lontane e di tradizioni diverse, innalzando gli steccati intorno ad una questione che, paradossalmente, andava a trasformare, nelle zone di missione, gli ospiti in ospitanti in virtù della supremazia del rito latino, usato dalla Santa Romana Chiesa, «che è Madre e Maestra delle altre chiese e deve preferirsi a tutti gli altri riti» (...*quae Mater est et Magistra aliarum ecclesiarum, reliquis omnibus ritibus praeferri debet*)¹³.

Lo spostamento dell'asse geografico d'interesse determinato dal prevalere delle ragioni politiche, sottese al moderno fenomeno degli spostamenti di massa di popolazioni verso Paesi di tradizione latina, sulle ragioni della originaria evangelizzazione delle genti, non modifica il problema evidenziato dei limiti relativi al rispetto incondizionato della pluriformità delle famiglie liturgiche delle Chiese orientali; il patrimonio tipico di queste ultime, non circoscritto alla sola dimensione rituale¹⁴, rischia di essere compromesso nel confronto con la Chiesa latina e le sue istituzioni.

L'ingente flusso migratorio che caratterizza la società odierna impone, invero, una riflessione con particolare riferimento al profilarsi di nuove esigenze di tutela individuale e collettiva nella prospettiva identitaria. La convivenza forzata, nei medesimi spazi, dei credi e delle religioni crea i presupposti per un'analisi in merito alle concrete possibilità di soddisfazione di tali occorrenze, come evidenzia la vivace casistica giurisprudenziale di settore nei singoli Stati. Il problema della tutela positiva della libertà religiosa investe, però, anche pro-

¹⁰ *Ivi*, § 9, p. 177.

¹¹ *Ivi*, § 20, p. 181: «...allerti fortasse, ea libertate, quam noverant Graecis praeservatam, retinendi post Ordinem sacrum, uxores, quas duxerant, antequam eundem Sacrum Ordinem suscepissent».

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Il rito, in realtà, nella peculiare concezione orientale, «è il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa *sui iuris*» (can. 28 § 1 CCEO).

fili interconfessionali e, ancor più significativamente, intraconfessionali.

Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, la nostra indagine si propone l'obiettivo di verificare la rilevanza che viene ad assumere nella Chiesa cattolica, nella *visione unitaria di fede*, l'elemento particolare del "territorio" sulla "condizione comune di battezzato"; il punto sul quale s'intende investigare trae origine dal fatto che, con riferimento ad alcune questioni particolari, la prevalenza accordata alle *dimensioni rituali* delle "comunità accoglienti" - pur nella condivisione, con "chi è accolto", dell'appartenenza - possa creare discriminazioni tra le identità.

2. Praestantia ritus latini e perseveranza normativa

La consapevolezza giuridica della pari dignità delle Chiese, attraverso il riconoscimento dell'eredità spirituale e liturgica, disciplinare e teologica, nelle diverse sue tradizioni, quale patrimonio della Chiesa universale¹⁵, in un "superamento" dell'esclusività del diritto canonico latino quanto all'assoggettamento alle sue leggi di tutti i battezzati, viene a volte contraddetta da atti territorializzanti, che inducono ad una rilettura dell'elemento tradizionale della *praestantia ritus latini*.

Il diritto-dovere di rendere il culto a Dio secondo le prescrizioni del proprio rito e di seguire una particolare forma di vita spirituale è consacrato come prerogativa universale del fedele¹⁶; infatti, nella peculiare dimensione interrituale, in considerazione altresì della situazione giuridica legata all'iscrizione o al passaggio ad una chiesa rituale secondo le specifiche norme codiciali¹⁷, tale disposizione è stata riprodotta emblematicamente anche nel codice orientale¹⁸. Al riguardo, la generale previsione di conformità agli insegnamenti della Chiesa di appartenenza, quale limite per l'esercizio delle prerogative evidenziate, pone sul piano pratico, nei casi di convivenza obbligatoria, alcune problematiche su questioni essenziali, che sono al centro di notevoli differenze tra comunità di rito diverso.

¹⁵ v. *Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis*, in *Enchiridion Vaticanum*, 1, nn. 3 e 5, p. 266 ss.; *Decretum de Oecumenismo*, *ivi*, p. 314 ss., nn. 16-17.

¹⁶ v. cann. 214 CIC e 17 CCEO. Cfr., sul punto, ORAZIO CONDORELLI, *Giurisdizione universale delle Chiese sui iuris? Tra passato e presente*, in PABLO MARIA GEFAELL (a cura di), *Cristiani orientali e pastori latini*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 91 ss.

¹⁷ v. cann. 111 e 112 CIC.

¹⁸ Sul concetto di "rito" nelle codificazioni, latina ed orientale, Cfr. MARCO DINO BROGI, *Obblighi dei vescovi latini verso i fedeli di una Chiesa orientale cattolica inseriti nella loro diocesi*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, cit., p. 15 ss.

La libertà culturale, pur tutelata da un solido impianto di norme, porta con sé il timore dell'inattuazione a proposito di tipiche situazioni che, mentre sono poco percepite sul piano teorico, nella realtà si presentano in uno scenario conflittuale quando è lo "spazio" a diventare protagonista di singolari dinamiche interattive. In questi casi, inverosimilmente, le interpretazioni divergenti su importanti contenuti della dottrina sono favorite proprio dal carattere non assolutistico degli stessi, lasciando aperta la possibilità di un confronto nell'ottica di soluzioni orientate a favorire l'unità ecclesiale e la concretizzazione di inconsueti profili di tutela della uguaglianza dei riti.

In questa prospettiva si pone la legge del celibato degli ordinati *in sacris* che, pur non rivestendo carattere di definitività, costituisce un punto caratterizzante il patrimonio dottrinale della Chiesa latina. Per quest'ultima, in realtà, quello del celibato è «un dono speciale di Dio», a tutela del quale è necessaria un'adeguata formazione durante gli anni di seminario¹⁹, diventando con l'ordinazione obbligo "speciale", al punto che la violazione dello *status caelibatus* viene a configurare delitti particolarmente gravi, puniti con pene *latae sententiae* anche per lo *scandalo* che producono nella comunità²⁰. Così è per l'attentato di matrimonio anche solo civile da parte di un chierico, che non esclude la dimissione dallo stato clericale, nel caso in cui lo stesso, nonostante l'ammonizione, continui a dare *scandalo*²¹.

Si consideri, inoltre, che la perdita dello stato clericale non comporta per sé la dispensa dall'obbligo del celibato, in quanto legge dal valore perenne e imperituro nonostante «il passare del tempo»²², e che rimane di esclusiva competenza del Romano Pontefice²³.

¹⁹ Il can. 247 CIC impone una *congrua educatio ad servandum statum caelibatus*, in quanto dono speciale di Dio, che richiede apprezzamento nonché accettazione consapevole e responsabile. Una "illuminata pedagogia" del celibato sacerdotale è la "meta" a cui tende l'educazione programmatica seminaristica in vista della preparazione di "personalità integralmente umane, cristiane e sacerdotali". Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale*, 11 aprile 1974, in *Enchiridion Vaticanum*, 5, p. 201 ss.

²⁰ Il can. 132 del codice pio-benedettino considerava la violazione del celibato *sacrilegio*, riferimento che è stato omissso nel codice vigente. Sull'interpretazione del silenzio cfr. JAIR FERREIRA PENA, *Fondamenti dottrinali del celibato ecclesiastico dal CIC 1917 al CIC 1983*, in *Periodica*, 83, 1994, p. 241 ss.

²¹ v. cann. 1394 CIC e 1453 § 2 CCEO. A tutela del celibato, per evitare gli scandali, a seguito di condotte pericolose, il can. 277 §§ 2 e 3 CIC ammonisce i chierici ad agire con le persone con la dovuta prudenza attribuendo, inoltre, al Vescovo il dovere-diritto sia di prevenzione, attraverso l'emanazione di opportune norme in questa materia, sia di giudizio nei casi concreti.

²² CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Per litteras ad universos omnibus locorum ordinariis et moderationibus generalibus religionum clericalium de modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt*, 14 ottobre 1980, § 3, in *Enchiridion Vaticanum*, 7, p. 552.

²³ v. can. 291 CIC.

In quest'ottica, sempre al fine di evitare lo *scandalo* tra i fedeli, alcune Conferenze episcopali hanno negato il diritto all'identità religiosa vietando, in alcune parti del mondo, l'esercizio del ministero sacerdotale a quegli orientali che hanno scelto lo *status* uxorato previsto dalla Chiesa di appartenenza. È questo uno dei casi in cui il "territorio" viene ad incidere sull'esercizio dei diritti riconosciuti²⁴.

Il codice orientale, infatti, confermando la plurisecolare tradizione non celibataria, prevede la libertà di scelta circa la condizione del clero, che è accolta *in via concettuale* dalla Chiesa latina in quanto, come questione di disciplina, non viene ad incidere sulla fede. Anche l'attuale pontefice, prima di salire al soglio petrino, ebbe a ribadire, sul tema tanto discusso nel cattolicesimo occidentale, la natura disciplinare e, quindi, in *astratto* mutevole, del celibato dei sacerdoti, osservando in merito che «essendo una questione di disciplina, non di fede, si può cambiare»²⁵.

Al di là dell'indiscussa legittimità della prassi secolare delle Chiese orientali circa lo stato dei chierici coniugati²⁶, come evidenziato nell'intervento suesposto proprio dal valore "possibilistico" del discorso di Bergoglio nella prospettiva della Chiesa latina, in concreto riteniamo che il *fondamentale*

²⁴ È il noto caso dei sacerdoti greco-rutheni non ammessi negli Stati Uniti a causa del *gravissimum scandalum* arrecato ai fedeli latini. Cfr. FEDERICO MARTI, *I rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 136 ss.

²⁵ Nelle suggestive pagine che raccolgono il colloquio con Abraham Skorka (JORGE BERGOGLIO, ABRAHAM SKORKA, *Il cielo e la terra, Il pensiero di Papa Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della Chiesa nel XXI secolo*, a cura di DIEGO F. ROSEMBERG, trad. it. di FABIO BERNABEL, SARA CAVARERO, GLORIA CECCHINI, XIMENA RODRIGUEZ, LUCIANO TADDEO, Mondadori, Milano 2013, p. 53 ss.), Jorge Bergoglio, a proposito di un sentimento che aveva provato nei confronti di una ragazza mentre era ancora in seminario, afferma: «Nella chiesa occidentale, alla quale io appartengo, i preti non possono sposarsi come nelle chiese cattoliche bizantine, o in quella ucraina, russa o greca. I sacerdoti possono sposarsi, i vescovi no, devono essere celibi. A volte li prendo in giro, gli dico che hanno una donna in casa ma che non si sono resi conto di essersi comprati anche una suocera. È un tema che viene discusso nel cattolicesimo occidentale, su sollecitazione di alcune organizzazioni. Per ora si tiene ferma la disciplina del celibato. C'è chi dice, con un certo pragmatismo, che stiamo perdendo manodopera. Se, per ipotesi, il cattolicesimo occidentale dovesse rivedere il tema del celibato, credo che lo farebbe per ragioni culturali (come in Oriente) non tanto come opzione universale. Per il momento, io sono a favore del mantenimento del celibato, con i pro e i contro che comporta, perché sono dieci secoli di esperienze positive più che di errori. ...poi la chiesa orientale continuò la tradizione non celibataria, in quanto scelta personale, al contrario di quella occidentale. È una questione di disciplina, non di fede. Si può cambiare». Nel clima di riforme inaugurato dall'attuale Pontefice, anche il neo-eletto Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, sul problema del celibato ribadisce: «Non è un dogma della chiesa e se ne può discutere perché è una tradizione ecclesiastica...È possibile parlare e riflettere e approfondire quei temi che non sono articoli di fede e pensare ad alcune modifiche, però sempre al servizio dell'unità e secondo la volontà di Dio», in GIAN GUIDO VECCHI, «*Il celibato non è un dogma*». *Apertura di Parolin sui preti*, in *Corriere della sera*, 11 settembre 2013.

²⁶ Sul «valore universale del celibato sacerdotale» cfr. DIMITRIOS SALACHAS, *I ministri sacri orientali nelle circoscrizioni latine*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, cit., p. 135 ss.

modello occidentale di sacerdozio celibatario sia trattato come *prevalente* nel confronto con l'alterità; i vari interventi inducono, cioè, a ritenere che *in linea di fatto*, più che disciplinare²⁷, il celibato si ponga come questione teocentrica, attinente quindi alla sostanza stessa della fede, di cui è "testimonianza" vivente, un "segno di tipo particolare", capace di generare *scandalo* in una prospettiva anche positiva; non solo, dunque, come spinta al male, provocando la rovina spirituale del fedele²⁸ nel senso moralistico alla base delle norme codiciali ma, in un'evoluzione del concetto stesso in funzione della cultura e dell'epoca in considerazione, pure nel significato di turbamento della coscienza collettiva per la *meravigliosa* attestazione della grandezza della fede²⁹. Il vincolo indissolubile fra fede e *scandalo*, concetto quest'ultimo che, «al pari del concetto di 'fede' è una categoria specificamente cristiana che si riferisce alla fede»³⁰, ha conseguenze giuridiche di notevole interesse³¹.

3. Leggi rinforzate e valore derogatorio

Il diritto e il dovere delle Chiese, d'Oriente e d'Occidente, di reggersi

²⁷ «La convenienza della connessione del celibato con l'ufficio sacerdotale o della loro limitata disgiunzione non costituisce una semplice *scelta disciplinare*: è decisione di governo ecclesiastico, la quale non può basarsi in forma esclusiva né sulla sola luce della fede né sulla mera indagine sociologica, ma deve risultare dalla fusione armonica dei due elementi...». Il celibato sacerdotale è «una scelta fondamentale sul piano della *fede*», e rivelandosi come sacrificio, nella dimensione di una progressiva assimilazione al Cristo, in «uno slancio di affetto verso l'Invisibile non può appoggiarsi che sullo sguardo soprannaturale» e «non accetta di ricevere la sua giustificazione che dalla *fede*». Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale*, cit., n. 12 p. 198 ss. Sull'argomento, cfr. STEFANO SODARO, *Keshi, preti sposati nel diritto canonico orientale*, FPE - Franco Puzzo Editore, Trieste, 2000, *passim*.

²⁸ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, II-II, q. 43, a. 3.

²⁹ Interessanti, sul tema, le riflessioni di Benedetto XIV in occasione dell'incontro internazionale dei sacerdoti, in conclusione dell'anno sacerdotale, tenutosi in Piazza San Pietro il 10 giugno 2010 (www.vatican.it). Alle domande del sacerdote europeo sulla profondità e sul senso autentico del celibato ecclesiastico, il pontefice afferma che il celibato è «un'anticipazione del mondo della resurrezione», e che esso rappresenta «per il mondo agnostico, il mondo in cui Dio non c'entra, un grande *scandalo* perché mostra proprio che Dio è considerato e vissuto come realtà». Abrogare il celibato significherebbe «distruggere la radice della nostra cultura. Perciò il celibato conferma il 'sì' al mondo futuro, e così vogliamo andare avanti e rendere presente questo scandalo di una fede che pone tutta l'esistenza su Dio».

³⁰ SØREN KIERKEGAARD, *Scuola di cristianesimo* (=Indøvelse I Christendommen), trad. it. di AGOSTINO MIGGIANO e KIRSTEN MONTANARI GULBRANDSEN, Edizioni di Comunità, Milano, 1950, p. 95.

³¹ PAOLO VI, Lettera Enciclica *Sacerdotalis caelibatus*, 24 giugno 1967, § 85-86, in *Enchiridion Vaticanum*, 2, p. 1247, parla del grande "disonore" e "turbamento", che provoca la condotta di quei sacerdoti che, contro il «sacro celibato e la fedeltà integrale dei ministri», chiedono le dispense dal celibato, rendendosi responsabili di situazioni "scandalose".

secondo le proprie discipline particolari, ha comportato la promulgazione di due codificazioni canoniche che, nel primo canone, in modo esemplare, riproducono nella sostanza, sia pur con una formulazione differente in alcuni tratti, il principio della generale distinzione dei destinatari³². In merito a quest'ultimo aspetto, la novità legislativa della duplicazione delle leggi ecclesiastiche universali viene, inevitabilmente, ad incidere sul quadro "sovraordinato" delle fonti in considerazione della problematica conciliabilità, che a volte insorge per la regolamentazione di peculiari situazioni, tra il principio ecclesiologico della divina unità della Chiesa cattolica, "riunita da un unico Spirito" e la particolarità dei diritti delle Chiese orientali. È da rimarcare infatti che, in una dinamica più ampia, il codice latino s'impone universalmente relativamente a quei contenuti che propongono "principi supremi" in materia di verità di fede o che dichiarano il diritto divino.

Da questo angolo visuale, alla luce delle riflessioni svolte non si può non evidenziare come il legame ontologico fra celibato e sacerdozio si rifletta, invero, sull'ordinamento canonico nel suo complesso rendendo, sul piano concreto, la legge sul celibato, tradizionalmente inquadrata fra le leggi puramente ecclesiastiche, come legge rinforzata nei contenuti specifici sia in relazione alle categorie dei destinatari sia sotto il profilo operativo della derogabilità.

L'analisi testuale del can. 373 CCEO fa emergere, significativamente, una diversa connotazione formale della *norma* sul celibato rispetto alla *prassi* del sacerdozio uxorato. La prima si pone come legge universale che, secondo le espresse ragioni di *convenienza teologica*, «deve essere tenuta *ovunque* in grandissima stima», in quanto risponde alla tradizione della *Chiesa universale*, di cui parte integrante è la Chiesa orientale; la seconda ha una validità circoscritta a determinati territori nel riconoscimento normativo che il legislatore, successivamente alla codificazione latina, fa «della prassi delle Chiese orientali», garantendo sul piano normativo, contro ogni tendenza di latinizzazione, l'esistenza di questa peculiare tradizione³³.

La rilevanza dell'elemento della "territorialità" nell'approvazione giuridica dello stato uxorato quale alternativa, fondata sulla consuetudine, al modello universalmente riconosciuto del progetto di vita celibataria è con-

³² Cfr., in argomento, DIMITRIOS SALACHAS, *Lo status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione*, in *Anuario argentino de derecho canonico*, 16, 2009/10, p. 164 ss.

³³ PAOLO VI, *Sacerdotalis caelibatus*, cit., § 40, p. 1215, argomentando intorno alle limitazioni scaturenti dallo status uxorato così come sopra evidenziate, mostra come «anche quelle venerande Chiese posseggano in certa misura il principio del sacerdozio celibatario e quello di una certa convenienza del celibato per il sacerdozio cristiano, del quale i vescovi possiedono l'apice e la pienezza».

fermata dal fatto che in alcune Chiese orientali, tra cui la Chiesa Siro-malabarese, quella Siro-malankarese e la Chiesa Etiopica, il celibato continua ad essere legge per i ministri sacri. Oltre a ciò si consideri che, comunque, in via generale, importanti riserve sono poste alla condizione del clero coniugato; infatti, dopo l'ordinazione non è consentito il matrimonio, attentando invalidamente lo stesso colui che è costituito nell'ordine sacro³⁴, così come ad essere proibite sono anche le nozze dei sacerdoti vedovi e dei vescovi.

A tal proposito, risulta degna di nota la disposizione, di cui al can. 758 § 3 CCEO, la quale, in una visione gerarchizzata delle fonti, riconosce alla Sede Apostolica il potere d'intervenire con una normativa speciale a regolare l'ammissione agli ordini sacri dei coniugati, non esclusa pertanto la possibilità di influire su una prassi tradizionale³⁵. È quanto accaduto in alcuni territori a prevalente tradizione latina dove sono stati ammessi solo chierici orientali celibi.

In una prospettiva di universalità della Chiesa, l'atteggiamento assunto in merito da alcune Conferenze episcopali impone una serie di considerazioni rilevanti con riferimento non solo all'ordine proprio della Chiesa nella sua molteplicità, ma anche in merito alla valutazione circa le conseguenze che tale questione potrebbe determinare rispetto ai rapporti tra società civile e società religiosa. Il rischio paventato è che, di fronte al fenomeno dell'immigrazione, si producano disagi in ambiti in cui la mancanza di regolamentazione giuridica determina significative lacune nella tutela dell'individuo; l'impedimento all'esercizio del proprio ministero nella legittima condizione potrebbe determinare, ad esempio, l'esclusione dei sacerdoti uxorati dal sistema di sostentamento del clero con inevitabili ripercussioni sulle loro famiglie³⁶.

Non è rara la situazione in cui i cattolici orientali immigrati nei Paesi di rito latino vengono privati dell'assistenza pastorale e, più in generale, del diritto-dovere di mantenere le proprie tradizioni a causa degli ostacoli all'esercizio del ministero da parte del clero uxorato. A tal proposito, è da segnalare che anche la Conferenza episcopale italiana ha escluso dal proprio territorio la presenza di preti sposati. È quanto risulta da una lettera riservata del 13 settembre 2010, inviata dal cardinale Bagnasco al primate della Chiesa greco-cattolica rumena. In essa si afferma che la Cei, «dopo aver attentamente esaminato la questione anche alla luce dei dati numerici

³⁴ v. can. 804 CCEO.

³⁵ v. can. 758 § 3 CCEO.

³⁶ Proprio il grave stato di disagio economico che pregiudicava il mantenimento delle proprie famiglie fu all'origine della concessione a undici rutheni della dispensa pontificia dall'obbligo del celibato per esercitare negli USA il ministero ordinato. Cfr., in merito, FEDERICO MARTI, *op. cit.*, p. 483, n. 244.

relativi alla consistenza delle comunità etniche provenienti da Paesi dell'Est europeo e alla situazione del clero nelle diocesi italiane, ritiene che, al presente e in linea generale, non esista la 'giusta e ragionevole causa' che giustifichi la concessione della dispensa»; si precisa, inoltre, che «la convenienza di tutelare il celibato ecclesiastico e di prevenire il possibile sconcerto nei fedeli per l'accrescersi di presenze sacerdotali uxorate prevale infatti sulla pur legittima esigenza di garantire ai fedeli cattolici di rito orientale l'esercizio del culto da parte di ministri che parlino la loro lingua e provengano dai loro stessi Paesi»³⁷.

Sul piano operativo, nell'esigenza di conciliare l'unità di fede con la varietà della prassi, la facoltà di derogare alla legge generale del celibato, ammettendo all'ordinazione, nella Chiesa latina, chierici sposati nel rispetto delle proprie leggi particolari, è condizionata pertanto dalla concessione di una dispensa che consenta, nelle situazioni concrete, di attenuare la rigidità della legge. Solo in presenza di una causa *iusta et rationabilis* i singoli sacerdoti, «che possono costituire anche, in senso stretto, una comunità»³⁸, sono esonerati dall'osservanza dell'obbligo del celibato e hanno la capacità di esercitare il proprio ministero in circoscrizioni organizzate all'interno della Chiesa latina. Il riferimento è alla previsione, per ragioni pastorali, di erezione nel medesimo territorio di strutture di carattere personale - distinte secondo il rito dei fedeli migranti o altro criterio -, tra le quali gli Ordinariati, che tuttavia non escludono il profilarsi di soluzioni altrettanto lesive delle identità³⁹.

4. Missio ad intra e nuova pastorale dell'accoglienza

L'imponente fenomeno dell'immigrazione, che vede interessate molte comunità provenienti dall'Europa dell'Est, pone alla pastorale problematiche emergenti con particolare riferimento all'esercizio delle prerogative legate all'identità religiosa⁴⁰. La condivisione di spazi, nel rinnovato scenario politico ed economico, evidenzia alcune differenze rituali, un tempo impercettibili, che s'impongono ora all'attenzione sociale.

³⁷ *Adista*, 4 dicembre 2010, n. 93, p. 7.

³⁸ Cfr. PAOLO VI, *De facultate dispensandi*, 15 giugno 1966, in *Enchiridion Vaticanum*, 2, § 6, p. 683.

³⁹ Cfr. ASTRID KAPTIJN, *Gli ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di gerarchia propria*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, cit., p. 233 ss.

⁴⁰ Sulla necessità di elaborare un "diritto canonico dell'emigrazione" cfr. DIMITRIOS SALACHAS, *La situation canonique des catholiques de rite oriental dans des pays européens ou predomine la tradition occidentale*, in *Kanon*, 22, 2012, p. 179.

In una visione dinamica e totale del mandato missionario, il recupero delle tradizioni orientali diventa oggi un'importante sfida che la Chiesa deve affrontare. Si profilano, quindi, inconsueti profili d'intervento della *missio ad intra*, orientati alla creazione di un vincolo essenziale tra Chiesa universale e Chiese particolari, al di là di qualsivoglia tentativo di inculturazione di un modello esclusivo, nel recupero della comunione interna e fuori da ogni particolarismo o individualismo.

Nell'ottica del conseguimento di una vera unione ecclesiale *ad intra*, s'impone quindi un nuovo profilo della missionarietà, frutto di «una pastoralità specifica dell'emigrazione»⁴¹, che comporta un'azione sinergica e complessa: la necessità di acquisire da parte degli emigrati e delle loro comunità una consapevolezza rinvigorita della fedeltà alla propria identità, mentre, da parte delle chiese d'accoglienza, il dovere di tradurre concretamente nelle norme e nelle pratiche il rispetto della teologia e dei patrimoni orientali.

Perfettamente compatibile risulta essere l'elaborazione di una specifica *missione*, che interessi tutte le Chiese perché, attraverso un'adeguata preparazione e solide strutture ecclesiali, si realizzi un progetto comune nel senso della piena cattolicità e apostolicità della Chiesa.

In questo quadro e alla luce del sistema normativo vigente, per la stessa unità dei cristiani e in vista delle problematiche crescenti, un'attenzione particolare meriterebbe la formazione di coloro che sono destinati ai ministeri sacri: gli aspiranti al sacerdozio di qualsiasi Chiesa *sui iuris*, anche di quella latina, dovrebbero essere istruiti accuratamente nella conoscenza delle peculiarità rituali con una mentalità inclusiva e non esclusiva verso le diversità, in modo da potersi relazionare con rispetto e consapevolezza con gli altri fedeli cristiani con i quali entrano in contatto per ragioni di ufficio, di ministero o incarico⁴².

In merito, anche nel confronto con la promulgazione del codice orientale, spazi d'intervento potrebbero crearsi in relazione alle norme latine nell'ambito della formazione permanente del clero nel quale, ad esempio, la funzione pedagogica svolta dall'indottrinamento sul valore univoco del celibato mal si concilia con il diritto-dovere che gli orientali hanno di tutelare la tradizione di ogni singola Chiesa *sui iuris* quale parte del patrimonio

⁴¹ Sull'importanza di una pastorale specifica dell'emigrazione v. l'elenco finale delle proposizioni approvato, il 26 ottobre 2010, dal SINODO DEI VESCOVI, *La Chiesa cattolica nel Medio Oriente: comunione e testimonianza*, propositio n. 11, in www.vatican.it.

⁴² v. can. 41 CCEO. Sulle strutture di coordinamento sul territorio cfr. PABLO MARIA GEFAELL, *L'attenzione agli orientali cattolici nei documenti delle conferenze episcopali*, in *Cristiani orientali e pastori latini*, cit., p. 353 ss.

universale della Chiesa⁴³. L' "educazione" al celibato, quale momento insopprimibile della formazione seminaristica, evidenzia effettivamente come la Chiesa intenda delineare, attraverso "sussidi" che tengono in grande considerazione anche le scienze umane, quali pedagogia, psicologia e sociologia, regole di una condotta univoca contro le inclinazioni negative, instillando nei candidati alla vita sacerdotale quella "visione di fede" alla base «di tutto lo svolgimento delle ragioni che militano a favore del sacro celibato nel suo significato cristologico, ecclesiologico ed escatologico»⁴⁴. Il celibato, connesso con la dottrina del vangelo, costituisce «un bene per la chiesa e il servizio degli altri...»⁴⁵, e i suoi pastori esprimono la preoccupazione di un confronto inusuale nei territori a forte tradizione latina⁴⁶.

Esemplari, quanto all'aspetto in esame, sono le proposizioni del Sinodo dei vescovi sul Medio Oriente che, al di là dei legittimi utenti, consentono di riflettere sulla condizione canonica delle Chiese orientali in tutto il mondo proponendo, al contempo, un valido disegno di regolamentazione di aspetti peculiari; tra questi emerge in particolare l'importanza di una formazione dei seminaristi volta ad «approfondire l'unità nella diversità»⁴⁷ e, nel consolidamento della «cultura dell'apertura e della convivialità»⁴⁸, la necessità che l'educazione religiosa passi attraverso centri d'incontro aperti a tutte le Chiese in una collaborazione operosa coinvolgente anche i laici, le scuole cattoliche e le università. L'obiettivo è quello di raggiungere da parte di tutti gli operatori, a qualsiasi livello, una formazione sociale idonea «in vista della comprensione reciproca tra tutti i membri della società»⁴⁹.

In tale scenario, tra le nuove prerogative, s'impone il diritto-dovere *all'assistenza spirituale*⁵⁰ che, oltre all'esigenza di creazione di strutture di accoglienza, organizzazione di incontri scadenziati e regolari tra le gerarchie, etc., implica in primo luogo l'opportunità di affrontare da parte di commissioni a composizione mista lo studio di alcune tematiche essenziali in vista dell'a-

⁴³ v. can. 40 § 3 CCEO.

⁴⁴ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale*, cit., n. 5, p. 199.

⁴⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Per litteras ad universos...*, cit., n. 3, p. 553.

⁴⁶ La difficoltà di gestire la convivenza fra sacerdoti celibi e uxorati ha portato il Pontefice ad un commissariamento con vescovi di rito latino della Chiesa italo-albanese di rito bizantino presente in Italia con due eparchie, quella di Lungro in Calabria e quella di Piana degli Albanesi in Sicilia, con evidente lesione del diritto all'identità di queste comunità.

⁴⁷ SINODO DEI VESCOVI, *La Chiesa cattolica nel Medio Oriente*, cit., *propositio* n. 25.

⁴⁸ *Ivi*, *propositio* n. 32.

⁴⁹ *Ivi*, *propositio* n. 30.

⁵⁰ *Ivi*, *propositio* n. 14.

dozione di misure appropriate per il bene comune e della formulazione di soluzioni generali utili a favorire un'efficiente azione d'intervento.

Così, tra i problemi attuali, vengono in risalto le questioni legate all'estensione della giurisdizione dei Patriarchi orientali alle persone delle loro chiese sparse ovunque⁵¹, alla previsione di forme di solidarietà materiale tra le diocesi ricche e meno ricche, alla creazione per i sacerdoti di un'associazione *Fidei Donum* per favorire l'aiuto reciproco tra diocesi e chiese⁵². Si configura, inoltre, la possibilità di avere preti sposati fuori dai territori patriarcali, particolarmente in quei luoghi nei quali, non essendoci diocesi per i fedeli cristiani di qualche Chiesa *sui iuris* e dovendosi riconoscere come Gerarca proprio quello di un'altra Chiesa, non esclusa la Chiesa latina, si verificherebbe un *vulnus* sotto il profilo dell'appartenenza giuridica e del diritto ad una cura pastorale specifica⁵³; ciò comporterebbe l'istituzione di un sistema di protezione sociale esteso, oltre che ai religiosi, anche alle mogli dei preti uxorati e ai loro figli minorenni.

Il Sinodo, infatti, pur riconfermando il valore universale del celibato, «stimato e apprezzato sempre e dovunque nella Chiesa cattolica, in Oriente come in Occidente», auspica «la possibilità di avere preti sposati fuori dai territori patriarcali» al fine di «assicurare un servizio pastorale in favore dei fedeli, dovunque essi vadano, e per rispettare le tradizioni orientali»⁵⁴.

Quanto detto è in sintonia con l'atteggiamento di comprensione e di distensione con il quale la Chiesa di Roma ha trattato, più di recente, le conversioni degli appartenenti alla Chiesa anglicana. Il riferimento è alla costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, che ha previsto l'istituzione di Ordinariati personali per gli Anglicani – che entrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica –, eretti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede all'interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza episcopale, previe consultazioni con la stessa⁵⁵. Lo scopo è quello di mantenere in vita all'interno della Chiesa Cattolica le tradizioni liturgiche, spirituali e pastorali della Comunione anglicana, «quale dono prezioso per alimenta-

⁵¹ Cfr. RAFFAELE COPPOLA, *Territorialità e personalità nel diritto interconfessionale*, in *Folia canonica*, 4, 2001, p. 70 ss.

⁵² SINODO DEI VESCOVI, *La Chiesa cattolica nel Medio Oriente*, cit., *propositio* n. 16.

⁵³ v. can. 916 § 5 CCEO. Cfr. DIMITRIOS SALACHAS, *Lo Status giuridico-pastorale degli orientali cattolici in emigrazione*, cit., p. 161 ss.

⁵⁴ SINODO DEI VESCOVI, *La Chiesa cattolica nel Medio Oriente*, cit., *propositio* n. 23.

⁵⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, 4 novembre 2009, § 1, in www.vatican.it. Cfr. EDUARDO BAURA, *Gli ordinariati personali per gli ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica*, in *Ius ecclesiae*, 24, 2012, p. 13 ss.

re la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere»⁵⁶. Ciò richiede una formazione congiunta del clero sulla base di accordi e secondo programmi specifici⁵⁷.

Quanto alla problematica del clero uxurato, in conformità con quanto stabilito nell'art. VI §§ 1 e 2 di detta Costituzione e in linea con una prassi ormai adottata nella Chiesa, l'Ordinario che, in piena osservanza della disciplina sul celibato clericale nella Chiesa latina, *pro regula* approverà all'ordine del presbiterato solo uomini celibi, potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al can. 277, § 1, per ammettere caso per caso all'Ordine sacro del presbiterato anche uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede⁵⁸.

Nell'accogliere tra i ministri cattolici il clero episcopaliano uxurato, già nel 1980 la Santa Sede aveva precisato che l'eccezione alla norma del celibato, concessa in favore di queste singole persone, non doveva essere intesa come un cambiamento del pensiero della Chiesa circa il valore del celibato sacerdotale, che continua a rappresentare "la norma" anche per i futuri candidati al sacerdozio di questo gruppo⁵⁹.

In modo singolare, però, le norme complementari alla Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* evidenziano, anche nella comparazione con la condizione delle Chiese orientali cattoliche, una maggiore derogabilità della legge sul celibato. L'art. 11, infatti, consente agli ex pastori anglicani sposati persino l'accesso al ministero vescovile e la possibilità di essere nominati Ordinari, con piena autorità giurisdizionale nell'esercizio del ministero pastorale e sacramentale⁶⁰.

⁵⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, cit., § 5 III.

⁵⁷ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme complementari alla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, 4 novembre 2009, art. 10, in www.vatican.it.

⁵⁸ Cfr. BENEDETTO XVI, Costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*, cit.

⁵⁹ *Former episcopalian clergy who are married into the catholic priesthood*, giugno 1980, in *Enchiridion Vaticanum*, 7, p. 1111.

⁶⁰ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme complementari alla Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, cit., art. 11 § 1.